

IL RETTORE

- Vista la l. 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e ss.mm., ed in particolare l’art. 24 (modificato dal D.L. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 79/2022);
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.;
- visto il “Regolamento per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010”, emanato con D.R. n. 3516 del 25/11/2020, modificato con D.R. n. 1075 del 5/4/2022;
- vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 28 settembre 2023, con la quale, previo parere espresso dal Senato accademico il 26 settembre 2023, è stato approvato il nuovo “Regolamento per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010”;
- tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1

È emanato il nuovo “Regolamento per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010”, il cui testo viene allegato al presente decreto, costituendone parte integrante.


Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo, unitamente al regolamento di cui al precedente art. 1, che entrerà in vigore a far data dalla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.

Art. 3

A far data dalla pubblicazione del presente decreto, è abrogato il “Regolamento per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010”, emanato con D.R. n. 3516 del 25/11/2020, modificato con D.R. n. 1075 del 5/4/2022, fatta eccezione per i casi individuati dai commi 2 e 3 dell’art. 11 (norme transitorie e finali) del nuovo Regolamento emanato con il presente decreto.

Catania, 05/10/2023

| |
|--|
|  <p>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale</p> |
| 05/10/2023 |
| Prot.199516..... Tit. I... Cl. 3 |
| Rep. Decreti3713..... |

IL RETTORE
(Prof. Francesco Priolo)

**REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA
LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010**

**Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)**

1. L'Università di Catania, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, può stipulare, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, denominati contratti per ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT).
2. I destinatari dei contratti di cui al precedente comma sono scelti mediante le procedure pubbliche di selezione disciplinate dal presente regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005.

**Art. 2
(Fonti di finanziamento e attivazione delle procedure di selezione)**

1. L'Università di Catania, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al presente Regolamento in favore di candidati che, per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dall'Università di Catania.
2. Ai sensi dell'art. 14 comma 6-septiesdecies del decreto legge 36/2022, fino al 31 dicembre 2026, l'Università riserva una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui al presente regolamento ai soggetti che sono, o sono stati per una durata non inferiore a 1 anno, titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/2022.
3. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, a valere su progetti di ricerca o previa stipula di convenzione di durata almeno quindicennale.
4. Ciascun Consiglio di Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale e delle risorse ad esso assegnate, propone al Consiglio di Amministrazione l'avvio delle procedure di selezione per la stipula di contratti di ricercatore a tempo determinato in tenure track, con delibera motivata assunta nella composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di tali proposte, previo parere obbligatorio del Senato accademico in ordine alle esigenze di didattica, di ricerca e di servizio agli studenti, delibera in ordine ai contratti da bandire, nonché riguardo alla copertura finanziaria degli stessi.
5. Le proposte di avvio delle procedure di selezione per i ricercatori di cui all'art. 24 comma 3, possono sempre, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, essere formulate direttamente dal Rettore o dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 3
(Bandi di selezione)**

1. I bandi relativi all'avvio delle procedure di selezione per la stipula dei contratti di cui al presente regolamento devono specificamente prevedere:
 - a) numero e tipologia dei contratti da stipulare;
 - b) settore concorsuale/gruppo scientifico-disciplinare e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) specifiche funzioni, diritti e doveri del ricercatore, con particolare riferimento al regime di tempo, pieno o definito, previsto per lo svolgimento del contratto e trattamento economico e previdenziale correlato, nonché eventuali termini entro i quali il ricercatore deve assumere servizio, qualora disposti come condizione del finanziamento esterno sul quale grava il contratto ovvero disposti dall'Ateneo per specifiche esigenze didattiche e/o di ricerca;
 - d) specifici requisiti di ammissione alle procedure bandite;
 - e) lingua straniera di cui si richiede l'adeguata conoscenza, anche in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
 - f) eventuale numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare;

- g) termine per la presentazione delle istanze di partecipazione;
 - h) modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché dei titoli e delle pubblicazioni;
 - i) modalità di svolgimento delle procedure di selezione;
 - j) descrizione delle attività del progetto di ricerca sul quale grava il finanziamento del contratto di ricercatore ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 240/2010, anche in caso di finanziamento parziale.
2. I bandi sono emanati con decreto del Rettore e resi pubblici per via telematica sul sito dell'Ateneo, sulla Gazzetta Ufficiale e su quelli del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea.

Art. 4

(Requisiti di ammissione alla procedura di selezione ed esclusioni)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure pubbliche di selezione volte alla stipula dei contratti di cui al presente regolamento, i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
2. Nel caso di contratti attivati per settori scientifico-disciplinari ovvero per settori concorsuali/gruppi scientifico-disciplinari per i quali è previsto lo svolgimento di attività assistenziale, dovrà essere richiesto il possesso dello specifico titolo di specializzazione medica necessario per l'espletamento delle attività assistenziali. Fermo restando il possesso del titolo di dottore di ricerca, e in aggiunta ad esso, dovrà essere richiesto il possesso del titolo di Specialista non medico necessario per l'espletamento delle attività assistenziali previste per lo specifico settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione.
3. I requisiti richiesti per l'ammissione alle procedure di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel bando di selezione.
4. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure pubbliche di selezione volte alla stipula dei contratti di cui al presente regolamento, i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al presente Regolamento.
5. Sono, altresì, esclusi dalla partecipazione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di prima o di seconda fascia appartenente al Dipartimento di afferenza, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5

(Composizione delle commissioni giudicatrici)

1. Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, possono far parte delle commissioni delle procedure di selezione di cui al presente regolamento solo professori che abbiano conseguito una valutazione non negativa da parte dell'Ateneo di appartenenza e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori, conformemente alle determinazioni dell'ANVUR.
2. Le commissioni sono composte da tre professori di ruolo, di cui uno designato dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto l'avvio della procedura.

I componenti della commissione devono appartenere ad Atenei italiani diversi tra loro.

Il commissario designato può appartenere all'Università degli Studi di Catania e verrà individuato dal Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo. Il docente deve essere inquadrato nel settore concorsuale/gruppo scientifico-disciplinare a cui si riferisce il bando, senza alcuna restrizione in merito al settore scientifico disciplinare eventualmente indicato quale profilo, e può essere un professore di prima fascia in possesso della qualificazione scientifica necessaria per l'inserimento nelle liste dei professori eleggibili per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010, accertata con le modalità di cui alle successive lettere a) o b), ovvero, un professore di seconda fascia in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, in corso di validità, per il ruolo di professore di prima fascia nel settore concorsuale/gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura. I restanti commissari possono essere professori di prima o di seconda fascia in servizio presso altro Ateneo, inquadrati prioritariamente nel settore scientifico-disciplinare e, in subordine, nel settore concorsuale/gruppo scientifico-disciplinare a cui si riferisce il bando ovvero, laddove il bando non preveda uno specifico settore scientifico-disciplinare, nel settore concorsuale/gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura. Se professori di prima fascia, devono essere in possesso della qualificazione necessaria per l'inserimento nelle liste dei professori eleggibili per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010. Se professori di seconda fascia, i restanti commissari devono essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, in corso di validità, per il ruolo di professore di prima fascia nel settore concorsuale/gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura.

Ai fini dell'accertamento del possesso della qualificazione scientifica da parte dei commissari professori di prima fascia, si farà riferimento:

a) all'effettivo inserimento del docente nella lista degli aspiranti commissari ASN, per il settore concorsuale/gruppo scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, valida alla data di pubblicazione del bando della selezione. L'effettivo inserimento nelle liste degli aspiranti commissari ASN soddisfa il requisito di cui all'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, salvo contraria disposizione del regolamento adottato dall'Ateneo presso il quale il docente presta servizio;

b) all'effettivo possesso dei requisiti, alla data di pubblicazione del bando, tramite dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il docente attesti il possesso della qualificazione scientifica richiesta per l'inserimento nelle liste degli aspiranti commissari ASN secondo i criteri, i parametri e gli indicatori previsti dal decreto ministeriale in base al quale è stata formata la lista degli aspiranti commissari ASN, valida alla data di emissione del bando della selezione. Il docente dovrà altresì attestare contestualmente il conseguimento di una valutazione non negativa da parte dell'Ateneo di appartenenza.

I suddetti commissari sono selezionati a seguito di un sorteggio, effettuato dalla commissione sorteggi dell'Ateneo, sulla lista di nominativi dei professori individuati dal Consiglio di Dipartimento interessato secondo le procedure stabilite dalle apposite linee guida nella parte relativa ai ricercatori a tempo determinato di tipo b).

Le delibere relative alla composizione della Commissione sono assunte dal Consiglio di Dipartimento interessato in composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia, ai ricercatori a tempo indeterminato, ai ricercatori a tempo determinato di tipo b) e ai ricercatori in tenure track (RTT).

3. La commissione, composta dal componente designato dal Consiglio di Dipartimento e dai due componenti esterni individuati all'esito del sorteggio, è nominata dal Rettore e la sua composizione è pubblicata nel sito istituzionale dell'Ateneo.

4. La commissione è costituita nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. Non possono far parte delle commissioni i docenti che siano coautori, per una percentuale pari o superiore al 50%, delle pubblicazioni presentate dai candidati, fatta eccezione, in quei settori che ne sono interessati, per le cd. "mega collaborazioni", intendendosi come tali quelle in cui i coautori sono in numero superiore a 100.

5. Le riunioni della commissione giudicatrice, comprese quelle a cui partecipano i candidati, possono svolgersi in modalità telematica.

6. La commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro sei mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la nomina di una nuova commissione ovvero per la sostituzione dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo.

7. Qualora necessario al fine del rispetto di eventuali termini previsti a pena di decadenza per l'assegnazione di finanziamenti esterni, il bando di selezione potrà prevedere che la commissione giudicatrice debba concludere i propri lavori entro un termine inferiore rispetto a quello previsto al precedente comma.

Art. 6

(Modalità di espletamento delle selezioni)

1. La procedura di selezione si svolgerà secondo le seguenti modalità:

a) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN. All'atto dell'insediamento, la Commissione giudicatrice, previa dichiarazione dei singoli componenti circa la insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, predetermina in dettaglio i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati. A seguito della valutazione preliminare, i candidati, comparativamente più meritevoli, in misura pari al 10% del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione, con la commissione, dei titoli e della produzione scientifica;

b) attribuzione, a seguito della discussione, di un punteggio ai titoli (ivi compresi il titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente, e il diploma di specializzazione medica e la consistenza complessiva della produzione scientifica) e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, secondo i seguenti parametri:

- titoli: fino a un massimo di punti 50/100;

- pubblicazioni: fino a un massimo di punti 50/100.

All'atto dell'insediamento, la Commissione giudicatrice, fermo restando che il punteggio massimo attribuibile ai titoli è pari a 50 punti, predetermina il punteggio massimo attribuibile a ciascuna delle categorie di titoli, specificando in dettaglio i criteri da utilizzare per l'attribuzione del punteggio ai titoli prodotti dai candidati ai fini della selezione.

Per quanto attiene alle pubblicazioni, la Commissione giudicatrice, fermo restando che il punteggio massimo attribuibile alle pubblicazioni è pari a 50 punti, stabilisce i punteggi massimi attribuibili a ciascuna delle

pubblicazioni prodotte dal candidato in allegato all'istanza di partecipazione alla selezione, tenendo altresì conto, laddove applicabili, degli indicatori bibliometrici riferibili alla singola pubblicazione.

Nel caso in cui il numero dei candidati alla selezione sia pari o inferiore alle sei unità, la valutazione preliminare non ha luogo e i candidati sono tutti direttamente ammessi alla discussione con la commissione, dei titoli e della produzione scientifica. In tal caso, all'atto dell'insediamento, la Commissione giudicatrice, previa dichiarazione dei singoli componenti circa la insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, predetermina i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni secondo quanto previsto alla precedente lettera b).

2. Il candidato deve altresì superare una prova orale tesa all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera. All'atto dell'insediamento, la Commissione giudicatrice predetermina le modalità di espletamento della prova orale, nonché i criteri in base ai quali la prova si intende superata. Detta prova avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

3. Dei criteri predeterminati dalla commissione giudicatrice all'atto dell'insediamento verrà data adeguata pubblicità sul sito web di Ateneo.

4. La discussione dei titoli e delle pubblicazioni con la commissione da parte dei candidati è pubblica.

5. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera.

6. La commissione, sulla base dei punteggi attribuiti, previo superamento della prova orale, ai titoli e alle pubblicazioni presentate dai candidati presenti alla discussione, individua il candidato migliore. Il punteggio minimo da conseguire per essere destinatari della chiamata è di almeno settanta punti.

7. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità, conseguenti alle procedure di selezione di cui al presente regolamento.

Art. 7

(Accertamento della regolarità degli atti)

1. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti dalla commissione. Sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato in sede di valutazione preliminare, nonché i punteggi analiticamente attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione pubblica.

2. Il Rettore, con proprio decreto, accertata la regolarità formale degli atti da parte dell'ufficio preposto, dichiara il nominativo del candidato individuato dalla commissione giudicatrice, e lo comunica al Dipartimento interessato. Il decreto rettorale è reso pubblico, unitamente alla relazione riassuntiva dei lavori svolti dalla commissione, sul sito istituzionale dell'Ateneo.

3. Nel caso in cui gli uffici riscontrino irregolarità nello svolgimento della procedura, il Rettore restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere alla regolarizzazione.

Art. 8

(Atti propedeutici alla stipula del contratto)

1. Il Consiglio di Dipartimento interessato, entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto rettorale di cui al precedente art. 7, comma 2, ovvero entro 20 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al successivo comma 3, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, adotta una delibera motivata in ordine alla chiamata del candidato individuato, dalla commissione giudicatrice, quale candidato migliore.

2. La proposta di chiamata formulata dal Consiglio di Dipartimento interessato è sottoposta alla delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione, per quanto di sua competenza.

3. Entro due mesi dalla delibera di chiamata, esclusivamente per ragioni di efficacia ed economicità o per ragioni di interesse pubblico all'uso tempestivo dei relativi fondi, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni tassative:

- impossibilità di perfezionare la chiamata del candidato individuato per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, quale il mancato conseguimento dell'equivalenza/equipollenza del titolo straniero;

- rinuncia della chiamata da parte del candidato chiamato a ricoprire il posto;

- mancata presa di servizio del candidato chiamato a ricoprire il posto;

- dimissioni del candidato chiamato a ricoprire il posto intervenute successivamente alla presa di servizio;

il Consiglio di dipartimento deve procedere alla chiamata del candidato che, a seguire, è risultato migliore sulla base del punteggio attribuito, che non può comunque essere inferiore a 70 punti.

4. Nel caso in cui, nei termini di cui al precedente comma 1, il Dipartimento non adotti alcuna delibera ovvero non espliciti la motivazione ovvero non raggiunga la maggioranza prescritta, la competenza spetta al Consiglio di Amministrazione che adotta una delibera motivata in ordine alla chiamata.

Art. 9 (Stipula del contratto)

1. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della chiamata del ricercatore, si procede, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione (pubblicazione del decreto rettorale di cui al precedente art. 7, comma 2), alla stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che indica, tra l'altro, il Dipartimento interessato presso il quale il ricercatore sarà incardinato per tutta la durata del contratto, nonché le modalità di svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

2. Il contratto per ricercatore a tempo determinato ha una durata di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

3. I contratti possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito, conformemente a quanto previsto dal bando di indizione della selezione ovvero, laddove il bando non lo preveda espressamente, su opzione esercitata dall'interessato ai fini della stipula del contratto. Il ricercatore è tenuto a mantenere il regime di tempo previsto dal contratto fino alla conclusione del contratto stesso.

4. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. L'impegno orario previsto per i compiti di didattica frontale è quello stabilito dal relativo regolamento di Ateneo per i ricercatori a tempo determinato.

5. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

6. In caso di mancata stipulazione del contratto, per cause imputabili all'Ateneo, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, per i tre anni successivi l'Università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo settore concorsuale/gruppo scientifico-disciplinare in relazione al Dipartimento interessato.

Art. 10 (Modalità di svolgimento della procedura valutativa)

1. Ai fini della chiamata di professore di seconda fascia mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato con contratto ex art. 24, comma 3, legge 240/2010, in servizio presso l'Ateneo di Catania e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, su istanza dell'interessato, il Dipartimento chiede al Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta, in seduta ristretta, con la maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, l'avvio della procedura di valutazione del titolare del contratto stesso.

2. Il Consiglio di amministrazione, sulla base di tale richiesta, previo parere obbligatorio del Senato accademico, delibera in ordine alla stessa e all'apposito avviso contenente l'indicazione del nominativo del destinatario della procedura e del Dipartimento presso cui lo stesso verrà incardinato. L'avviso verrà emanato con decreto rettorale pubblicato nel sito web dell'Ateneo.

3. La procedura valutativa è effettuata sulla base degli standard qualitativi di cui al titolo II del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010) di cui al D.R. 3514 del 25.11.2020 e ss.mm., ed è riferita all'attività svolta dal candidato nel periodo di servizio svolto quale ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, della legge 240/2010, nonché all'attività oggetto di valutazione secondo la normativa ministeriale vigente in materia. La valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto. La commissione stabilisce, con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento, l'argomento della prova didattica, consistente in una lezione su un argomento scelto dal candidato tra tre argomenti individuati dalla commissione medesima.

4. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo dei professori associati.

5. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario (RTDA) ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo

vigente prima della modifica di cui alla legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto legge 30 aprile 2022 n. 36, e che stipulano un contratto ai sensi del presente Regolamento, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. In tali casi, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5. della legge 30 dicembre 2010. n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.

Altresì, fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della modifica di cui alla legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto legge 30 aprile 2022 n. 36, e che stipulano un contratto ai sensi del presente Regolamento, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

Art. 11
(Norme transitorie e finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione, con esclusivo riferimento alle procedure relative ai contratti per ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT), di cui all'art. 24 comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, vigente alla medesima data.
2. Le procedure di selezione di RTDA e RTDB già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinate dalle norme contenute nel regolamento di Ateneo di cui al D.R. n. 1075 del 5/4/2022 e dalle disposizioni dei relativi bandi di concorso.
3. Alle procedure di RTDA bandite nei 36 mesi successivi all'entrata in vigore della legge 79/22 (30.6.2022) in attuazione delle misure del PNRR e del PNR 21/27 e alle procedure di RTDB bandite entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge 79/22 o avviate o da avviare a valere sulle risorse dei piani straordinari continua ad applicarsi il regolamento di Ateneo di cui al D.R. n. 1075 del 5/4/2022.
4. I contratti di ricercatore a tempo determinato già in essere in Ateneo alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalle norme contenute nel contratto individuale di lavoro, fino al termine di validità dello stesso.
5. Il regolamento di Ateneo di cui al D.R. n. 1075 del 5/4/2022 viene abrogato, fatta eccezione per i casi individuati dalle disposizioni transitorie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e fino ad esaurimento dell'efficacia delle stesse.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo.